

## Misure di igiene e prevenzione

(estratto Ordinanza n. 43 del presidente della Provincia dd. 3 settembre 2020)

### RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI

- La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti terzi è:
  - l'assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
  - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  - non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomi suggestivi di Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale;

- al momento dell'accesso a scuola il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola;
- come ulteriore misure di sicurezza, al momento dell'accesso a scuola anche per gli studenti si dispone la rilevazione della temperatura corporea, compatibilmente con gli strumenti a disposizione e con la predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad evitare la formazione di assembramenti tali da ridurre la distanza interpersonale a meno di un metro;
- in ogni caso agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, è misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con lo studente ad esempio il termometro a infrarossi);
  - il dirigente comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni contenute nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è:

[https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo\\_generale\\_per\\_la\\_sicurezza\\_sul\\_lavoro\\_rev7-31\\_07\\_2020..pdf](https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-31_07_2020..pdf)).

- se trattasi di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall'autorità sanitaria, che sarà comunicato alle scuole; questo protocollo è predisposto tenendo conto anche del PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento;
- se trattasi di studente, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso lo studente viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale separato, laddove possibile, e facendo indossare allo studente una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per

l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario. Nel caso di studente maggiorenne di età lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e seguire l'iter sopra evidenziato; per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in particolare a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall'autorità sanitaria, che sarà comunicato alle scuole;

- la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessiterà l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l'autorità sanitaria dispone l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico, che sarà comunicato alle scuole;
- l'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

## DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Dispositivi di protezione individuale

- tutti coloro che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina (vedi Allegato per modalità di utilizzo), a partire da quando sono nelle sue pertinenze anche all'aperto, fatto salvo il caso in cui si stia svolgendo un'attività didattica all'aperto nelle pertinenze della scuola; in questo caso solo se è mantenuto un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, è possibile non indossare la mascherina;
- per l'obbligo per tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici, al di fuori dalle pertinenze della scuola, in tutte quelle occasioni in cui si può formare potenziale assembramento, si rinvia a quanto disposto dall'ordinanza del presidente della Provincia del 25 agosto 2020 rinvenibile nelle pertinenze della scuola si rinvia alle specifiche ordinanze;
- nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. Di conseguenza:
  - gli studenti possono non indossare la mascherina durante la permanenza in aula in condizione di staticità, ma la devono indossare negli spostamenti fuori dall'aula o nell'aula se non fosse possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro;
  - il docente quando è seduto in cattedra, e quindi in condizione di staticità, può non indossare la mascherina, considerato tra l'altro che è previsto che tra il docente e i banchi ci uno spazio idoneo di almeno 2 metri (vedi il quando lo studente o il docente tolgono la mascherina, alle condizioni previste nei due punti precedenti, devono riporla in maniera idonea per proteggerla da eventuali contaminazioni e garantendo che la stessa non vada in contatto con altri soggetti;
- gli studenti e i soggetti terzi possono indossare mascherine di comunità che le

disposizioni statali definiscono “*mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso*”;

- per le mascherine chirurgiche è necessario informare il personale in particolare su quando vanno utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
- al personale e agli studenti, qualora gli studenti svolgano attività didattiche in cui gli stessi sono equiparati ai lavoratori, le scuole devono attrezzarsi e fornire un numero adeguato di dpi;
- deve essere predisposta un’informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche;
- per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo), occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo).

Dispositivi di protezione collettiva

- in particolare le postazioni del personale addetto al front office sono dotate di schermi separatori quali dispositivi di protezione collettiva che non fanno comunque venir meno l’obbligo di garantire il distanziamento previsto. Come schermi separatori possono essere utilizzate barriere fisiche in materiale impermeabile

## IGIENE PERSONALE

- La scuola deve garantire l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
  - ingresso scuola;
  - in tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti;
- il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro (vedi Allegato), deve avvenire il più possibile e in ogni caso quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani;
- evitare, per quanto possibile, asciugamani a getto d’aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di *droplet* e la circolazione di getti d’aria;

prevedere, all’ingresso, un’informativa per famiglie, studenti e soggetti terzi e fornitori sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito all’igiene delle mani.e igienizzabile.paragrafo sul

## “DISTANZIAMENTO

Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro (misurato tra bocca e bocca; così da intendere in tutto questo documento) è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che peraltro devono essere favorite. Si rende pertanto necessario il rispetto delle modalità organizzative descritte in questo documento che possono impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto devono essere pensate e proporzionate, dalla singola scuola, in base all’età degli studenti, atte in particolare a:

- aumentare gli spazi didattici complessivi;
  - fare particolare attenzione allo studio e alla rimodulazione del *layout* delle aule destinate alla didattica, in particolare va rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; in ogni caso, va prestata la massima attenzione al *layout* della zona interattiva della

- cattedra prevedendo tra docente e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri;
- in tutti i locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti deve essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali e della formazione professionale. Per gli istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali devono essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e tenendo conto anche del PROTOCOLLO PER LE ATTIVITA' DI SPETTACOLO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo)
  - [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/169518/2961169/file/Covid\\_19\\_protocollo\\_SPETTACOLO\\_2020\\_06\\_24\\_Comitato\\_definitivo.pdf](https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/169518/2961169/file/Covid_19_protocollo_SPETTACOLO_2020_06_24_Comitato_definitivo.pdf) ;
  - negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, devono essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica (vedi Allegato);
  - per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno;
  - per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
  - per la refezione, le singole realtà scolastiche devono identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe, solo se è necessario utilizzare gli spazi mensa a fini didattici;
  - eliminare le interferenze tra i flussi di studenti.